Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE**

del 15 dicembre 2017

sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 47 (2018/574)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/40/UE si applicano le seguenti definizioni:

1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l'identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

2) «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

3) «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

4) «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un paese terzo;

5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

6) «impianto»: qualsiasi luogo, edificio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati o immessi sul mercato;

7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

8) «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

▼B

9) «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

10) «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo;

11) «macchinario»: l'attrezzatura utilizzata per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fa parte integrante del processo produttivo;

12) «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

15) «router»: un dispositivo all'interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

17) «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l'accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l'emittente di identificativi è competente;

19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna.

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 3

Emittente di identificativi

1. Ciascuno Stato membro designa un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli articoli 8, 9, 11 e 13, entro un periodo

▼B

massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

2. Gli Stati membri garantiscono che un emittente di identificativi che intende ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni sia presa in considerazione per la designazione solo se è stata loro comunicata l'identità degli eventuali subfornitori proposti.

3. L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'articolo 35.

4. A ciascun emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.

5. Se uno stesso emittente di identificativi è designato in più di uno Stato membro, esso è identificato dallo stesso codice.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo siano rese disponibili al pubblico e accessibili online.

8. Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:

a) che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'articolo 35; e

b) la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.

9. L'emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna.

Articolo 4

Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

1. Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

▼B

In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione.

2. Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi.

3. Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati.

4. Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

5. In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'articolo 3.

Articolo 5

Validità degli identificativi univoci e disattivazione

1. Gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.

2. Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 siano automaticamente disattivati.

3. In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all'articolo 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.

SEZIONE 2

Identificativi univoci a livello di confezione unitaria

Articolo 6

Contrassegno mediante IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'articolo 8.

▼B

2. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.

Articolo 7

Verifica degli IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità.

2. La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento.

3. Qualora la procedura di cui al paragrafo 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario.

4. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione.

5. I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione.

6. In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:

a) fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;

b) fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([1]);

c) ai processi di produzione completamente manuali.

Articolo 8

Struttura degli IU a livello unitario

1. Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai 50 caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:

([1]) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

▼B

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:

   i) il luogo di lavorazione;

   ii) l'impianto di lavorazione di cui all'articolo 16;

   iii) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 18;

   iv) la descrizione del prodotto;

   v) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

   vi) l'itinerario previsto del trasporto;

   vii) se del caso, l'importatore nell'Unione;

d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.

2. Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4. Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.

Articolo 9

Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a livello unitario di cui all'articolo 8. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all'articolo 36.

2. I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato.

3. L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera i codici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

▼B

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e

c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4. Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l'emittente di identificativi, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera i codici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26;

c) consegna i codici al fabbricante o all'importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all'articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.

5. Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.

SEZIONE 3

Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato

Articolo 10

Contrassegno mediante IU a livello aggregato

1. Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).

2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.

3. Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4. Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.

▼B

Articolo 11

Struttura degli IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1. Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo 100 caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) il codice identificativo impianto (di cui all'articolo 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;

d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.

2. Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Gli operatori economici aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4. L'IU a livello aggregato può essere integrato dall'operatore economico con informazioni supplementari, a condizione che non sia superato il limite massimo dei caratteri di cui al paragrafo 1. Tali eventuali informazioni possono figurare soltanto dopo i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Collegamento tra i livelli di IU

1. L'IU a livello aggregato è in grado di identificare l'elenco di tutti gli identificativi univoci contenuti all'interno dell'imballaggio aggregato mediante un collegamento accessibile per via elettronica al sistema di repertori.

▼C1

2. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

3. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

▼B

Articolo 13

Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1. Gli operatori economici che richiedono IU a livello aggregato sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente introducono tali richieste per via elettronica conformemente all'articolo 36.

2. Gli operatori economici che introducono tali richieste trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato.

3. Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e

c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4. Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) ►C1 trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 27; e ◄

c) trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti.

5. Entro un giorno lavorativo gli operatori economici possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato.

6. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi dagli emittenti di identificativi competenti.

CAPO III

CODICI IDENTIFICATIVI PER OPERATORI ECONOMICI, IMPIANTI E MACCHINARI

Articolo 14

Richiesta di codice identificativo operatore economico

1. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo operatore economico all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono un codice identificativo all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

▼B

2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite che introducono una richiesta a norma del paragrafo 1 trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.1, nel formato ivi indicato.

3. Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere un codice identificativo operatore economico può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo operatore economico assegnato.

4. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite informano l'emittente di identificativi di eventuali altri codici identificativi operatore economico loro assegnati da altri emittenti di identificativi. Se tale informazione non è disponibile al momento della registrazione, gli operatori economici la forniscono al più tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei codici identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di identificativi.

5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell'operatore sono notificate dall'operatore interessato all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2. e 1.3.

Articolo 15

Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4. In casi debitamente giustificati gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo operatore economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo operatore economico comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati.

▼B

5. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni sui loro rispettivi codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative alle transazioni conformemente all'articolo 33.

Articolo 16

Richiesta di codice identificativo impianto

1. Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice («codice identificativo impianto») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui l'impianto è situato.

2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

3. Per le prime rivendite, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'operatore di prima rivendita. Tale obbligo può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato, che può agire per conto dell'operatore di prima rivendita. La registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

4. Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell'impianto sono notificate dall'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

Articolo 17

Emissione e registrazione di codici identificativi impianto

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 16, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

▼B

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo impianto. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo impianto comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi macchinario correlati.

5. ►C1 Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi impianto per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32. ◄

Articolo 18

Richiesta di codice identificativo macchinario

1. Ogni macchinario è identificato da un codice («codice identificativo macchinario») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.

2. I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato.

3. Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell'Unione l'obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.

4. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall'importatore all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

▼B

Articolo 19

Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi.

4. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi lo Stato membro informa i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.

Articolo 20

Trasferimento di offline flat file e registri

1. Gli emittenti di identificativi istituiscono offline flat file e registri in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, e alle note esplicative sulle relative strutture.

2. Gli offline flat file non hanno dimensioni superiori a due gigabyte per emittente di identificativi. Ogni riga del flat file contiene un solo record con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni.

3. Gli emittenti di identificativi provvedono a che una copia aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il router al repertorio secondario.

4. Gli Stati membri possono adattare le dimensioni massime degli offline flat file di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalità offline e del numero totale di emittenti di identificativi.

▼B

CAPO IV

SUPPORTI DATI

Articolo 21

Supporti dati per identificativi univoci

1. Gli IU a livello unitario sono codificati utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c) un codice ottico DotCode leggibile tramite dispositivo con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli previsti dall'algoritmo di correzione d'errore Reed-Solomon con il numero di caratteri di controllo (NC) pari a tre più il numero di caratteri dei dati (ND) diviso per due (NC = 3 + ND/2). I codici a barre conformi alla ISS DotCode Symbology Specification pubblicata dall'Association for Automatic Identification and Mobility («AIM») (revisione 3.0, agosto 2014) sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

2. Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1.

3. Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1.

4. In deroga al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori possono aggiungere la marcatura temporale separatamente dal supporto dati nel formato AAMMGGoo come codice leggibile dall'uomo.

5. Gli IU a livello aggregato sono codificati dagli operatori economici utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

▼B

c) un codice ottico Code 128 leggibile tramite dispositivo con rilevamento d'errore equivalente o superiore a quello previsto dall'algoritmo basato sulla parità dei caratteri pari/dispari - barra/spazio e il carattere di controllo. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 15417:2007 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

6. Per distinguere i supporti dati di cui ai paragrafi 1 e 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria o sull'imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «TTT» accanto a tali supporti dati.

Articolo 22

Qualità dei supporti dati ottici

1. Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilità dei supporti dati ottici. Una qualità dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformità alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformità alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari è considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.

Articolo 23

Codice leggibile dall'uomo

1. Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori.

2. Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo è adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.

CAPO V

SISTEMA DI REPERTORI

Articolo 24

Componenti del sistema di repertori

1. Il sistema di repertori è composto dai seguenti sottosistemi:

a) i repertori istituiti al fine di archiviare dati relativi ai prodotti del tabacco dei singoli fabbricanti e importatori («repertori primari»);

b) un repertorio contenente una copia di tutti i dati archiviati nel sistema di repertori primari («repertorio secondario»);

▼B

c) un servizio di router («router»), istituito e gestito dal fornitore del sistema del repertorio secondario.

2. I sottosistemi di cui al paragrafo 1 sono pienamente interoperabili tra loro, indipendentemente dal fornitore di servizi utilizzato.

Articolo 25

Caratteristiche generali del sistema di repertori

1. Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni:

a) consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilità e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilità;

b) consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

c) consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'articolo 5;

d) garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

e) garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori;

f) consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attività di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

g) consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti;

h) garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento: indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i 60 secondi;

i) garantisce la disponibilità continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attività mensile del servizio di almeno il 99,5 % e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up;

j) è protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente regolamento;

▼B

k) è accessibile da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. Agli amministratori nazionali designati dagli Stati membri e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. ►C1 Le modalità di accesso all'interfaccia utente grafica di gestione sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. ◄ Gli amministratori nazionali designati dagli Stati membri sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilità;

l) consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio;

m) conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo è costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, è conservata per un periodo di almeno cinque anni.

2. I dati archiviati nel sistema di repertori sono utilizzati unicamente per le finalità di cui alla direttiva 2014/40/UE e al presente regolamento.

Articolo 26

Repertori primari

1. Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un registro primario. A questo fine ciascun fabbricante e importatore conclude un contratto con un fornitore terzo indipendente, in conformità alle prescrizioni contrattuali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione ([1]). La selezione del soggetto terzo indipendente avviene in conformità alle norme procedurali di cui all'allegato I, parte A.

2. Ciascun repertorio primario contiene esclusivamente le informazioni che si riferiscono ai prodotti del tabacco del fabbricante o dell'importatore che hanno concluso il contratto relativo al repertorio.

3. Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base di un'attività di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito, i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente.

4. Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio secondario, i repertori primari utilizzano il formato di dati e le modalità di scambio dei dati definiti dal repertorio secondario.

5. I repertori primari archiviano i dati conformemente al dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario.

([1]) Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

▼B

6. Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni approvati dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione di base in relazione a tutti i dati archiviati in un repertorio primario.

Articolo 27

Repertorio secondario

1. È istituito un repertorio secondario che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari. L'operatore del repertorio secondario è designato tra i fornitori dei repertori primari in conformità alla procedura di cui all'allegato I, parte B.

2. Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

a) reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

b) creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II;

c) identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.

3. L'interfaccia utente di cui al punto 2 permette a ciascuno Stato membro e alla Commissione di definire regole individuali per:

a) l'invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

b) il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II.

4. Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al paragrafo 3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli Stati membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica e/o indirizzi di protocollo Internet (IP) di sistemi esterni utilizzati e gestiti da autorità nazionali o dalla Commissione.

▼B

5. Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta.

6. Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Il tempo di risposta complessivo del repertorio per una consultazione o per l'attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, non supera i 5 secondi per i dati archiviati da meno di 2 anni e i 10 secondi per i dati archiviati da 2 o più anni, in almeno il 99 % di tutte le consultazioni e di tutti gli avvisi previsti ai paragrafi 2 e 3.

8. Il tempo complessivo tra l'arrivo dei dati relativi all'attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.

9. Il repertorio consente di ricevere, archiviare e rendere disponibili gli offline flat file che permettono di aggiornare i dispositivi di verifica utilizzati dagli Stati membri per la decodifica in modalità offline degli identificativi univoci.

10. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all'articolo 20, paragrafo 3. Un registro delle informazioni archiviate nel registro è mantenuto per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

11. Gli Stati membri e la Commissione mantengono il diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il fornitore del repertorio secondario al fine di concludere con il medesimo contratti per servizi supplementari non previsti dal presente regolamento. Il fornitore del repertorio secondario può addebitare tariffe proporzionate per la fornitura di tali servizi aggiuntivi.

12. I servizi di repertori forniti agli Stati membri e alla Commissione a norma del presente articolo sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014 e consentono in particolare di utilizzare le soluzioni riutilizzabili fornite, quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 28

Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario

1. Il fornitore del repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l'elenco delle specifiche prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari.

L'elenco di cui al paragrafo 1 è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

▼B

2. Sulla base delle informazioni di cui all'allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall'uomo. Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

3. Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l'elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale aggiornamento è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell'aggiornamento nel sistema.

Articolo 29

Router

1. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un router.

2. Lo scambio di dati tra il router e i repertori primari e il secondario è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.

3. Lo scambio di dati tra il router e un emittente di identificativi è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.

4. Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento al router, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.

Articolo 30

Costi del sistema di repertori

1. Tutti i costi relativi al sistema di repertori di cui all'articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali sono equi, ragionevoli e proporzionati:

a) ai servizi prestati e

b) al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco di un determinato periodo di tempo.

2. I fornitori dei repertori primari addebitano i relativi costi dell'istituzione, della gestione e della manutenzione del registro secondario e dei router ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco.

▼B

Articolo 31

Termine per l'istituzione del sistema di repertori

Il sistema di repertori è istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

CAPO VI

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE

Articolo 32

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

1. Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie;

b) l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;

c) la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto;

d) l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto;

e) il trasbordo.

2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router.

3. In caso di disaggregazione di un imballaggio aggregato contrassegnato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, se un operatore economico intende riutilizzare un IU a livello aggregato per un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il router.

4. Per le consegne mediante furgone di vendita a più prime rivendite, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il router.

5. Per la spedizione e il trasbordo di confezioni unitarie o di imballaggi aggregati di prodotti del tabacco con peso totale inferiore a 10 kg destinati a paesi non membri dell'Unione, gli Stati membri in cui è situato l'impianto di spedizione possono considerare assolto l'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a e), se è fornito l'accesso al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'operatore logistico o postale.

▼B

6. Nel caso in cui dopo l'applicazione dell'identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all'ambito di applicazione e al formato di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

7. Le informazioni relative all'evento si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Articolo 33

Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni

1. Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere j) e k), della direttiva 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) l'emissione del numero d'ordine;

b) l'emissione della fattura;

c) il ricevimento del pagamento.

2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, tramite il router.

3. Il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Articolo 34

Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte

1. Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 3 ore dal verificarsi dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 32 sono trasmesse nell'ordine in cui gli eventi si sono verificati.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli eventi di cui all'articolo 33 si considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle relative confezioni unitarie per la prima volta.

3. Gli operatori economici trasmettono le informazioni relative alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere c) ed e), entro le 24 ore che precedono il verificarsi dell'evento.

▼B

4. In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;

b) sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

5. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Indipendenza

1. Gli emittenti di identificativi e i fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo imparziale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri:

a) indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza;

b) indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10 % del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20 %;

c) assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi:

1) negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco;

▼B

2) agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.

3. Qualora gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione ricorrano a subfornitori, è loro responsabilità garantire che tali subfornitori rispettino i criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), gli Stati membri e la Commissione possono esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori di servizi di repertori e dai fornitori di dispositivi antimanomissione, compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la presentazione dei documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di conformità al criterio dell'indipendenza di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali comprendano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario e dichiarazioni individuali di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.

5. Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2, in grado di pregiudicare l'indipendenza degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori), che persista per due anni civili consecutivi sarà comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione.

6. Qualora dalle informazioni ottenute in conformità al paragrafo 4, o dalla comunicazione di cui al paragrafo 5, emerga che i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non soddisfano più le prescrizioni di cui al paragrafo 2, entro un ragionevole lasso di tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui le informazioni o la comunicazione sono state ricevute, gli Stati membri e – per quanto riguarda il fornitore del repertorio secondario – la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità ai criteri di cui al paragrafo 2.

7. Gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione di eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.

8. Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco.

▼B

9. La Commissione riesamina periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2, per valutarne la conformità con le prescrizioni dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

Articolo 36

Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati

1. Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente regolamento sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti:

a) dall'emittente di identificativi per le comunicazioni tra l'emittente di identificativi e gli operatori economici che si registrano presso l'emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;

b) dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori;

c) dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e

   i) gli emittenti di identificativi;

   ii) i repertori primari; e

   iii) gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori.

2. I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrità dei dati archiviati. La portabilità dei dati è garantita in conformità al dizionario dei dati comune di cui all'articolo 28.

3. Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinché la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrità della trasmissione, in particolare la sua completezza.

Articolo 37

Disposizione transitoria

1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. In relazione ai prodotti del

▼B

tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI TERZI INDIPENDENTI DI SISTEMI DI REPERTORI

PARTE A

Le procedure che seguono si applicano alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce un repertorio primario.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/573 della Commissione ciascun produttore e importatore di sigarette e tabacco da arrotolare notifica alla Commissione:

   a) l'identità del soggetto terzo che propone di designare per la gestione di un repertorio primario (il «fornitore proposto»), e

   b) un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato per approvazione da parte della Commissione.

2. La notifica è corredata dei seguenti documenti:

   a) la dichiarazione scritta relativa alle competenze tecniche e operative, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/573,

   b) la dichiarazione scritta relativa all'indipendenza giuridica e finanziaria, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573 e

   c) una tabella di corrispondenza tra le clausole del contratto e le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573.

3. La Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, e sulla base di un esame dell'adeguatezza del fornitore proposto, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come indicato all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, approva o respinge il fornitore proposto e il progetto di contratto. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale lasso di tempo, il fornitore e il progetto di contratto si considerano approvati.

4. Se la Commissione non approva il fornitore proposto o il progetto di contratto, o se ritiene che il contratto non contenga gli elementi principali previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/573, il fabbricante o l'importatore in questione, entro un mese dalla comunicazione della Commissione, propone un fornitore alternativo e/o introduce le modifiche necessarie al progetto di contratto per un ulteriore esame da parte della Commissione.

5. Dopo l'approvazione del fornitore proposto e del progetto di contratto, i fabbricanti e gli importatori, entro due settimane da tale approvazione, forniscono in formato elettronico:

   a) una copia del contratto firmato da entrambe le parti e

   b) le dichiarazioni da fornire a integrazione del contratto a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573.

6. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2022, l'identità del fornitore proposto, un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 per approvazione da parte della Commissione e la documentazione supplementare di cui al paragrafo 2.

7. Il fornitore designato per la gestione del repertorio primario integra il proprio repertorio nel sistema di tracciabilità solo dopo la conclusione del contratto approvato.

▼B

8. La Commissione pubblica su un sito web un elenco dei soggetti terzi notificati e approvati.

9. Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. Qualsiasi altra modifica del contratto è effettuata previa comunicazione alla Commissione.

PARTE B

La procedura che segue si applica alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce il sistema del repertorio secondario.

1. La Commissione designa, tra i fornitori di repertori primari approvati in conformità alla parte A, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573, un fornitore incaricato di gestire il repertorio secondario («il gestore del repertorio secondario»), ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

2. La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene entro otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573.

3. La Commissione pubblica in un sito web il risultato della designazione del gestore del repertorio secondario.

4. Ciascun fornitore di repertori primari designato in conformità alla parte A conclude un contratto individuale con il fornitore designato per la gestione del repertorio secondario ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

5. I contratti sono firmati e trasmessi alla Commissione entro un mese dalla data di designazione.

PARTE C

Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.

1. Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l'importatore e il fornitore di un repertorio primario viene risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d'indipendenza di cui all'articolo 35, il fabbricante o l'importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e, non appena ne viene a conoscenza, della data di notifica della risoluzione e della data alla quale la risoluzione avrà effetto. Il fabbricante o l'importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo non appena possibile e al più tardi tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A, paragrafi da 2 a 7.

2. Nel caso in cui il gestore dell'archivio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma dei contratti conclusi in conformità alla parte B, paragrafo 4, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto.

3. Se quanto riscontrato al paragrafo 1 si applica al fornitore designato per la gestione del repertorio secondario, i contratti per la gestione del repertorio secondario conclusi a norma della parte B, paragrafo 4, sono a loro volta risolti dalle parti.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione designa un gestore sostitutivo non appena possibile, e al più tardi tre mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

▼B

ALLEGATO II

Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici

I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato. Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco.

Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.

Tutti i messaggi generati nell'ambito del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco devono contenere l'identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al minuto secondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al minuto secondo ogni messaggio ricevuto.

CAPITOLO I

DESCRIZIONI DEI CAMPI

SEZIONE 1

Tipo di dato

Tipo di dato	Descrizione	Esempio
ARC	Codice di riferimento amministrativo (ARC) o codice successivo adottato nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)	«15GB0123456789ABCDEF0»
aUI	Identificativo univoco a livello aggregato codificato con: il set invariato ISO646:1991 e composto da quattro blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi, c) il codice identificativo impianto del tabacco secondo il tipo di dato FID e d) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s) oppure il set invariato ISO646:1991 che forma un codice strutturato in conformità alle norme ISO15459-1:2014 o ISO15459-4:2014 (o loro equivalente più recente)	
Boolean	Valore booleano	— «0» (falso/disabilitato) — «1» (vero/abilitato)
Country	Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente)	«DE»

▼B

Tipo di dato	Descrizione	Esempio
Currency	Nome della valuta codificato secondo la norma ISO 4217:2015 (o suo equivalente più recente)	«EUR»
Date	Data in UTC (tempo universale coordinato) corrispondente al seguente formato: AAAA-MM-GG	«2019-05-20»
Decimal	Valori numerici, decimali ammessi	«1» o «2.2» o «3.33»
EOID	Codice identificativo operatore economico corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991	
FID	Codice identificativo impianto del tabacco corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991	
Integer	Valori numerici arrotondati, senza decimali	«1» o «22» o «333»
MID	Codice identificativo macchinario corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991	
MRN	Numero di riferimento del movimento (MRN); è un numero univoco di registrazione doganale. È formato da 18 caratteri e composto dai seguenti elementi: a) le ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di esportazione (AA), b) nome del paese, codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente), dello Stato membro al quale la dichiarazione è stata inviata, c) l'identificativo univoco di entrata/importazione per anno e per paese e d) una cifra di controllo.	«11IT9876AB88901235»
SEED	Codice accisa composto da: a) nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) (ad esempio «LU») e b) undici caratteri alfanumerici, eventualmente preceduti da zeri (ad esempio «00000987ABC»).	«LU00000987ABC»
ITU	Codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) generato in conformità alla norma ISO15459-1:2014 (o suo equivalente più recente)	«001234560000000018»
Text	Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999	«abcde12345»
Time(L)	UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA-MM-GGToo:mm:ssZ	«2019-07-16T19:20:30Z»
Time(s)	UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAMMGGoo	«19071619»

▼B

Tipo di dato	Descrizione	Esempio
TPID	Identificativo del prodotto del tabacco (TP-ID) – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG nel formato: NNNNN-NN-NNNNN	«02565-16-00230»
PN	Numero del prodotto – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG per identificare le presentazioni del prodotto [ad esempio codice GTIN (Global Trade Identification Number) del prodotto]	«00012345600012»
upUI(L)	Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) il blocco mediano nel formato stabilito dall'emittente di identificativi e c) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)	
upUI(s)	Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015 e b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi (ossia l'IU reso visibile nel formato leggibile dall'uomo sulle confezioni unitarie)	
Year	Anno in UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA	«2024»

SEZIONE 2

Tipo di cardinalità

Tipo	Descrizione
Semplice (S)	Valore unico
Multiplo (M)	Valori multipli

SEZIONE 3

Tipo di priorità

Tipo	Descrizione
Obbligatorio (M)	La variabile deve avere un valore affinché il messaggio sia trasmesso con successo
Facoltativo (O)	La variabile si riferisce a campi supplementari che rimangono facoltativi

▼B

CAPITOLO II

MESSAGGI

SEZIONE 1

Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari

1.1. **Richiesta di codice identificativo operatore economico**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-1
	EO_Name1	Denominazione registrata dell'operatore economico	Text	S	M	
	EO_Name2	Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico	Text	S	O	
	EO_Address	Indirizzo dell'operatore economico – via, numero civico, codice postale, città	Text	S	M	
	EO_Country-Reg	Paese di registrazione dell'operatore economico	Country	S	M	
	EO_Email	Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione, le modifiche successive e per altra corrispondenza prescritta	Text	S	M	
	VAT_R	Indicazione della presenza di una registrazione IVA	Boolean	S	M	0 – Nessuna registrazione IVA 1 – Partita IVA esistente
	VAT_N	Numero di partita IVA dell'operatore economico	Text	S	M, se VAT_R = 1	
	TAX_N	Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico	Text	S	M, se VAT_R = 0	
	EO_Excise-Number1	Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	Boolean	S	M	0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente
	EO_Excise-Number2	Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	SEED	S	M, se EO_ ExciseNumber1 = 1	
	OtherEOID_R	Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	OtherEOID_N	Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi	EOID	M	M, se OtherEOID_R = 1	
	Reg_3RD	Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.2. **Rettifica delle informazioni concernenti il codice identificativo operatore economico**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-2
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	EO_Name1	Denominazione registrata dell'operatore economico	Text	S	M	
	EO_Name2	Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico	Text	S	O	
	EO_Address	Indirizzo dell'operatore economico – via, codice postale e città	Text	S	M	
	EO_Country-Reg	Paese di registrazione dell'operatore economico	Country	S	M	
	EO_Email	Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione e le modifiche successive	Text	S	M	
	VAT_R	Indicazione della presenza di una registrazione IVA	Boolean	S	M	0 – Nessuna registrazione IVA 1 – Partita IVA esistente

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	VAT_N	Numero di partita IVA dell'operatore economico	Text	S	M, se VAT_R = 1	
	TAX_N	Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico	Text	S	M, se VAT_R = 0	
	EO_ExciseNumber1	Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	Boolean	S	M	0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente
	EO_ExciseNumber2	Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	SEED	S	M, se EO_ExciseNumber1 = 1	
	OtherEOID_R	Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	OtherEOID_N	Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi	EOID	M	M, se OtherEOID_R = 1	
	Reg_3RD	Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.3. **Soppressione del codice identificativo operatore economico**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-3
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	Reg_3RD	Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.4. **Richiesta di codice identificativo impianto**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-4
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_Address	Indirizzo dell'impianto – via, numero civico, codice postale e città	Text	S	M	
	F_Country	Paese dell'impianto	Country	S	M	
	F_Type	Tipo di impianto	Integer	S	M	1 – Sito di lavorazione con deposito 2 – Solo deposito 3 – Rivendita 4 – Altro
	F_Type_Other	Descrizione dell'impianto di altro tipo	Text	S	M, se F_Type = 4	
	F_Status	Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	F_ExciseNumber1	Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	Boolean	S	M	0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente
	F_ExciseNumber2	Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	SEED	S	M, se F_ExciseNumber1 = 1	
	OtherFID_R	Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	OtherFID_N	Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi	FID	M	M, se OtherFID_R = 1	
	Reg_3RD	Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.5. **Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo impianto**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-5
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	F_Address	Indirizzo dell'impianto – via, codice postale e città	Text	S	M	
	F_Country	Paese dell'impianto	Country	S	M	
	F_Type	Tipo di impianto	Integer	S	M	1 – Sito di lavorazione con deposito 2 – Solo deposito 3 – Rivendita 4 – Altro
	F_Type_Other	Descrizione dell'impianto di altro tipo	Text	S	M, se F_Type = 4	
	F_Status	Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	F_ExciseNumber1	Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	Boolean	S	M	0 – Nessun numero SEED 1 – Numero SEED esistente

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	F_ExciseNumber2	Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali	SEED	S	M, se F_ExciseNumber1 = 1	
	OtherFID_R	Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)
	OtherFID_N	Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi	FID	M	M, se OtherFID_R = 1	
	Reg_3RD	Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.6. **Soppressione del codice identificativo impianto**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-6
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	Reg_3RD	Indicazione se la soppressione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Reg_EOID	Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco	EOID	S	M, se Reg_3RD = 1	

1.7. **Richiesta di codice identificativo macchinario**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-7
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	M_Producer	Produttore del macchinario	Text	S	M	
	M_Model	Modello del macchinario	Text	S	M	
	M_Number	Numero di serie del macchinario	Text	S	M	
	M_Capacity	Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie	Integer	S	M	

1.8. **Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-8
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	M_ID	Codice identificativo macchinario	MID	S	M	
	M_Producer	Produttore del macchinario	Text	S	M	
	M_Model	Modello del macchinario	Text	S	M	
	M_Number	Numero di serie del macchinario	Text	S	M	
	M_Capacity	Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie	Integer	S	M	

1.9. **Soppressione del codice identificativo macchinario**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	1-9
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	EO_CODE	Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico	Text	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	M_ID	Codice identificativo macchinario	MID	S	M	

SEZIONE 2

Identificativi univoci (IU)

2.1. **Richiesta di IU a livello unitario**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	2-1
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio (fabbricante UE o importatore UE)	EOID	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	Process_Type	Indicazione se il processo di produzione richiede l'uso di un macchinario	Boolean	S	M	0 – No (solo per prodotti lavorati interamente a mano) 1 – Sì
	M_ID	Codice identificativo macchinario	MID	S	M, se Process_ Type = 1	
	P_Type	Tipo di prodotto del tabacco	Integer	S	M	1 - Sigaretta 2 - Sigaro 3 - Sigaretto 4 - Tabacco da arrotolare 5 - Tabacco da pipa

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
						6 - Tabacco per pipa ad acqua 7 - Tabacco per uso orale 8 - Tabacco da fiuto 9 - Tabacco da masticare 10 - Prodotto del tabacco di nuova generazione 11 - Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9)
	P_OtherType	Descrizione del prodotto del tabacco di altro tipo	Text	S	M, se P_Type = 11	
	P_CN	Codice della nomenclatura combinata (NC)	Text	S	O	
	P_Brand	Marca del prodotto del tabacco	Text	S	M	
	P_weight	Peso lordo medio della confezione unitaria, compreso l'imballaggio, in grammi, con accuratezza di 0,1 g	Decimal	S	M	
	TP_ID	Identificativo del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG	TPID	S	M, se Intended_ Market è un paese UE	
	TP_PN	Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG	PN	S	M, se Intended_ Market è un paese UE	
	Intended_ Market	Paese di destinazione per la vendita al dettaglio	Country	S	M	
	Intended_ Route1	Indicazione se il prodotto è destinato a essere trasferito attraverso confini nazionali tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Intended_ Route2	Il primo paese raggiunto tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo dopo che il prodotto lascia lo Stato membro di lavorazione o lo Stato membro di importazione stabilito sulla base di un punto di controllo rispettivamente alla frontiera terrestre, al successivo porto o al successivo aeroporto	Country	S	M, se Intended_ Route1 = 1	
	Import	Indicazione se il prodotto è importato nell'UE	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Req_Quantity	Quantità richiesta di IU a livello di confezione unitaria	Integer	S	M	

▼B

2.2. **Richiesta di IU a livello aggregato**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	2-2
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	Req_Quantity	Quantità richiesta di IU a livello aggregato	Integer	S	M	

2.3. **Richiesta di disattivazione di IU**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	2-3
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Deact_Type	Disattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato	Integer	S	M	1 – IU a livello di confezione unitaria 2 – IU a livello aggregato
	Deact_Reason1	Indicazione del motivo della disattivazione	Integer	S	M	1 – Prodotto distrutto 2 – Prodotto rubato 3 – IU distrutto 4 – IU rubato 5 – IU inutilizzato 6 – Altro
	Deact_Reason2	Descrizione del motivo se altro	Text	S	M, se Deact_Reason1 = 6	
	Deact_Reason3	Descrizione aggiuntiva del motivo	Text	S	O	
	Deact_upUI	Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare	upUI(s)	M	M, se Deact_Type = 1	
	Deact_aUI	Elenco degli IU a livello aggregato da disattivare	aUI	M	M, se Deact_Type = 2	

SEZIONE 3

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

3.1. **Applicazione di IU a livello unitario su confezioni unitarie**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-1
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	upUI_1	Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da registrare (per esteso)	upUI(L)	M	M	
	upUI_2	Elenco degli UI a livello di confezione unitaria corrispondenti da registrare (come visibile in formato leggibile dall'uomo) indicato nello stesso ordine di upUI_1	upUI(s)	M	M	
	upUI_comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

3.2. **Applicazione di IU a livello aggregato su imballaggi aggregati**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-2
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto	FID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	aUI	IU a livello aggregato	aUI	S	M	
	Aggregation_ Type	Identificazione del tipo di aggregazione	Integer	S	M	1 – Aggregazione solo di IU a livello di confezione unitaria 2 – Aggregazione solo di IU a livello aggregato 3 – Aggregazione sia di IU a livello di confezione unitaria che di IU a livello aggregato
	Aggregated_ UIs1	Elenco di IU a livello di confezione unitaria soggetti ad aggregazione	upUI(L)	M	M, se Aggregation_ Type = 1 o 3	
	Aggregated_ UIs2	Elenco di IU a livello aggregato soggetti a ulteriore aggregazione	aUI	M	M, se Aggregation_ Type = 2 o 3	
	aUI_comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

3.3. **Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-3

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Event_Time	Ora prevista del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto di spedizione	FID	S	M	
	Destination_ ID1	Indicazione del tipo di destinazione: se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE e se la consegna è effettuata a un distributore automatico o mediante furgone di vendita che consegna a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna	Integer	S	M	1 – Destinazione extra-UE 2 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna di quantitativo fisso 3 – Distributore/i automatico/i UE 4 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna mediante furgone di vendita
	Destination_ ID2	Codice identificativo impianto di destinazione	FID	S	M, se Destination_ ID1 = 2	
	Destination_ ID3	Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione – più distributori automatici possibili	FID	M	M, se Destination_ ID1 = 3	
	Destination_ ID4	Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione	FID	M	M, se Destination_ ID1 = 4	
	Destination_ ID5	Indirizzo completo dell'impianto di destinazione: via, numero civico, codice postale, città	Text	S	M, se Destination_ ID1 = 1	
	Transport_ mode	Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l'impianto, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7	Integer	S	M	0 – Altro 1 – Trasporto via mare 2 – Trasporto per ferrovia 3 – Trasporto su strada 4 – Trasporto aereo 5 – Spedizioni postali 6 – Installazioni di trasporto fisse 7 – Trasporto per via navigabile interna
	Transport_ vehicle	Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)	Text	S	M	«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto
	Transport_ cont1	Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Transport_ cont2	Codice dell'unità di trasporto individuale del container	ITU	S	M, se Transport_cont1 = 1	
	Transport_s1	Indicazione se la spedizione avviene con l'operatore logistico/postale che gestisce un proprio sistema di tracciabilità e rintracciabilità accettato dallo Stato membro dell'impianto di spedizione. Solo per piccole quantità di prodotti del tabacco (peso netto dei prodotti spediti inferiore ai 10 kg) destinate all'esportazione in paesi terzi	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Transport_s2	Numero di tracciabilità dell'operatore logistico	Text	S	M, se Transport_s1 = 1	
	EMCS	Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	EMCS_ARC	Codice di riferimento amministrativo (ARC)	ARC	S	M, se EMCS = 1	
	SAAD	Spedizione con documento di accompagnamento semplificato, cfr.: regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	SAAD_number	Numero di riferimento della dichiarazione e/o autorizzazione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve concedere prima che il movimento abbia inizio	Text	S	M, se SAAD = 1	
	Exp_ Declaration	Indicazione se il numero di riferimento del movimento (MRN) è stato rilasciato dall'ufficio doganale	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Exp_ Declaration Number	Numero di riferimento del movimento (MRN)	MRN	S	M, se Exp_ Declaration = 1	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione	upUI(L)	M	M, se UI_ Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Dispatch_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

3.4. **Arrivo di prodotti del tabacco a un impianto**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-4
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto di arrivo	FID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	Product_Return	Indicazione se i prodotti in arrivo tornano al mittente a seguito di una consegna mancata o di una parziale consegna mancata	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU ricevuti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco degli IU a livello di confezione unitaria ricevuti	upUI(L)	M	M, se UI_ Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco degli IU a livello aggregato ricevuti	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	
	Arrival_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

3.5. **Trasbordo**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-5
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Event_Time	Ora prevista del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	Destination_ ID1	Indicazione se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Destination_ ID2	Codice identificativo impianto di destinazione	FID	S	M, se Destination_ID1 = 1	
	Destination_ ID3	Indirizzo completo dell'impianto di destinazione	Text	S	M, se Destination_ID1 = 0	
	Transport_ mode	Mezzo di trasporto su cui il prodotto è trasbordato, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7	Integer	S	M	0 – Altro 1 – Trasporto via mare 2 – Trasporto per ferrovia 3 – Trasporto su strada 4 – Trasporto aereo 5 – Spedizioni postali 6 – Installazioni di trasporto fisse 7 – Trasporto per via navigabile interna
	Transport_ vehicle	Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)	Text	S	M	
	Transport_ cont1	Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Transport_ cont2	Codice dell'unità di trasporto individuale del container	ITU	S	M, se Transport_ cont1 = 1	
	EMCS	Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	EMCS_ARC	Codice di riferimento amministrativo (ARC)	ARC	S	M, se EMCS = 1	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU oggetto del trasbordo (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto del trasbordo	upUI(L)	M	M, se UI_ Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco di IU a livello aggregato oggetto del trasbordo	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	
	Transloading_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

▼B

3.6. **Disaggregazione di IU a livello aggregato**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-6
	EO_ID	Identificativo operatore economico	EOID	S	M	
	F_ID	Identificativo dell'impianto	FID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	aUI	IU a livello aggregato soggetti a disaggregazione	aUI	S	M	
	disaUI_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

3.7. **Segnalazione di consegna effettuata tramite furgone di vendita alla rivendita (prescritta se nel tipo di messaggio 3-3 Destination_ID1 = 4)**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	3-7
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	F_ID	Codice identificativo impianto della rivendita	FID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU forniti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco degli IU a livello di confezione unitaria forniti	upUI(L)	M	M, se UI_Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco degli IU a livello aggregato forniti	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	
	Delivery_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

SEZIONE 4

Eventi relativi alle transazioni

4.1. **Emissione della fattura**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	4-1

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	Invoice_Type1	Tipo di fattura	Integer	S	M	1 – Originale 2 – Rettifica 3 – Altro
	Invoice_Type2	Descrizione della fattura di altro tipo	Text	S	M, se Invoice_ Type1 = 3	
	Invoice_ Number	Numero della fattura	Text	S	M	
	Invoice_Date	Data della fattura	Date	S	M	
	Invoice_Seller	Identità del venditore	EOID	S	M	
	Invoice_Buyer1	Indicazione se l'acquirente è situato nell'UE	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Invoice_Buyer2	Identità dell'acquirente	EOID	S	M, se Invoice_ Buyer1 = 1	
	Buyer_Name	Denominazione legale registrata dell'acquirente	Text	S	M, se Invoice_ Buyer1 = 0	
	Buyer_Address	Indirizzo dell'acquirente – via, numero civico, codice postale, città	Text	S	M, se Invoice_ Buyer1 = 0	
	Buyer_ CountryReg	Paese di registrazione dell'acquirente	Country	S	M, se Invoice_ Buyer1 = 0	
	Buyer_TAX_N	Numero di registrazione fiscale dell'acquirente	Text	S	M, se Invoice_ Buyer1 = 0	
	First_Seller_EU	Indicazione se la fattura è emessa dal primo venditore nell'UE, ossia il fabbricante o l'importatore UE, e il prodotto è destinato al mercato UE	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Product_ Items_1	Elenco di TPID corrispondenti alle voci elencate nella fattura	TPID	M	M, se First_Seller_EU = 1	
	Product_ Items_2	Elenco dei numeri del prodotto corrispondenti ai prodotti elencati nella fattura (nello stesso ordine di Product_Items_1)	PN	M	M, se First_Seller_EU = 1	
	Product_Price	Prezzo netto della confezione unitaria per ciascuna coppia TPID–numero del prodotto (nello stesso ordine di Product_Items_1)	Decimal	M	M, se First_Seller_EU = 1	

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Invoice_NET	Importo totale netto della fattura	Decimal	S	M	
	Invoice_ Currency	Valuta della fattura	Currency	S	M	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU rientranti nella fattura (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nella fattura	upUI(L)	M	M, se UI_Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco di IU a livello aggregato rientranti nella fattura	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	
	Invoice_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

4.2. **Emissione del numero d'ordine**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	4-2
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	Order_Number	Numero del buono d'ordine	Text	S	M	
	Order_Date	Data del buono d'ordine	Date	S	M	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU rientranti nel buono d'ordine (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato
	upUIs	Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel buono d'ordine	upUI(L)	M	M, se UI_ Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel buono d'ordine	aUI	M	M, se UI_Type = 2 o 3	
	Order_ comment	Descrizione del motivo del ritardo nella registrazione dell'ordine d'acquisto	Text	S	O	

▼B

4.3. **Ricezione del pagamento**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	4-3
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Event_Time	Data e ora del verificarsi dell'evento	Time(s)	S	M	
	Payment_Date	Data della ricevuta di pagamento	Date	S	M	
	Payment_Type	Tipo di pagamento	Integer	S	M	1 – Bonifico bancario 2 – Carta bancaria 3 – Contanti 4 – Altro
	Payment_ Amount	Importo del pagamento	Decimal	S	M	
	Payment_ Currency	Valuta del pagamento	Currency	S	M	
	Payment_ Payer1	Indicazione se il pagatore è situato nell'UE	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Payment_ Payer2	Identità del pagatore	EOID	S	M, se Payment_ Payer1 = 1	
	Payer_Name	Denominazione legale registrata del pagatore	Text	S	M, se Payment_ Payer1 = 0	
	Payer_Address	Indirizzo del pagatore – via, numero civico, codice postale e città	Text	S	M, se Payment_ Payer1 = 0	
	Payer_Country-Reg	Paese di registrazione del pagatore	Country	S	M, se Payment_ Payer1 = 0	
	Payer_TAX_N	Numero di registrazione fiscale del pagatore	Text	S	M, se Payment_ Payer1 = 0	
	Payment_Recipient	Identità del beneficiario	EOID	S	M	
	Payment_ Invoice	Indicazione se il pagamento corrisponde alla fattura esistente	Boolean	S	M	0 – No 1 – Sì
	Invoice_Paid	Numero della fattura saldata con il pagamento	Text	S	M, se Payment_ Invoice = 1	
	UI_Type	Identificazione dei tipi di IU rientranti nel pagamento (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)	Integer	S	M, se Payment_ Invoice = 0	1 – Solo IU a livello di confezione unitaria 2 – Solo IU a livello aggregato 3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

▼B

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	upUIs	Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel pagamento	upUI(L)	M	M, se Payment_ Invoice = 0 e UI_Type = 1 o 3	
	aUIs	Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel pagamento	aUI	M	M, se Payment_ Invoice = 0 e UI_Type = 2 o 3	
	Payment_ comment	Osservazioni del soggetto segnalante	Text	S	O	

SEZIONE 5

Richiami

5. **Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni (possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, da 3-1 a 3-7, 4-1, 4-2 e 4-3)**

Voce n.	Campo	Osservazioni	Tipo di dato	Cardinalità	Priorità	Valori
	Message_Type	Identificazione del tipo di messaggio	Text	S	M	5
	EO_ID	Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio	EOID	S	M	
	Recall_CODE	Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare	Text	S	M	
	Recall_ Reason1	Motivo del richiamo del messaggio originale	Integer	S	M	1 – L'evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3 e 3-5) 2 – Il messaggio conteneva informazioni errate 3 – Altro
	Recall_ Reason2	Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale	Text	S	M, se Recall_ Reason1 = 3	
	Recall_ Reason3	Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale	Text	S	O	

Nota: in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come «cancellato» ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati.